

Codice A1816B

D.D. 28 settembre 2020, n. 2524

Legge regionale n° 45/89 e s.m.i.-Richiesta di autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici "Potenziamento della rete di innevamento programmato nel sottobacino del Caudano"- Interventi in comune di Frabosa Sottana-Proponente Comune di Frabosa Sottana (CN).



ATTO DD 2524/A1816B/2020

DEL 28/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale n° 45/89 e s.m.i.–Richiesta di autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici “Potenziamento della rete di innevamento programmato nel sottobacino del Caudano”-Interventi in comune di Frabosa Sottana-Proponente Comune di Frabosa Sottana (CN).

In data 23.07.2020 è pervenuta dal comune di Frabosa Sottana la proposta (acquisita al ns. prot. al n° 36397) tesa ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione del potenziamento della rete di innevamento programmato nel sottobacino del Caudano in comune di Frabosa Sottana (CN) in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

In data 15.09.2020 è pervenuta dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei Settore Sport e tempo libero della Regione Piemonte la Determinazione Dirigenziale n. 102/A2106A/2020 del 14/09/2020 con la quale si escludeva il progetto alla fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.lgs. 152/2006.

In data 22.09.2020 acquisito al ns. prot. al n. 44690 è pervenuto il parere di competenza su aspetti geologici e nivologici redatto dal Settore Geologico della Regione Piemonte che di seguito viene riportato:

“L’intervento in oggetto è stato sottoposto nel 2018 ad un procedimento di verifica di VIA ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/1998, al termine del quale è stato escluso, con D.D. n. 642/A20000 del 10/12/2018, dalla successiva fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998. In data 14 Settembre 2020 si è concluso positivamente, con D.D. n. 102/A2106A dell’autorità competente regionale, il procedimento di verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali, ex art. 28, c. 3 del D.lgs. n. 152/2006.

Le opere in progetto consistono nello scavo di una trincea di sezione 1,5 m x 1,5 m per la posa di tubazioni per l’impianto d’innervamento programmato lungo alcune piste del comprensorio sciistico (per uno sviluppo totale pari a 4.245 m) e nella realizzazione di un edificio che ospiterà la nuova stazione di pompaggio presso il piazzale di attestamento ubicato in loc. Caudano.

Per definire le caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni dell'area destinata alla realizzazione della stazione di pompaggio sono stati eseguiti rilevamenti di terreno ed indagini geognostiche così descritti:

- un sondaggio a carotaggio continuo attrezzato per misure inclinometriche;
- un rilievo geomeccanico dell'ammasso roccioso con classificazione di Hoek-Brown;
- osservazione diretta di trincee esplorative;
- n° 2 misure sismiche con metodologia HVSR,

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica, contenute nelle rispettive relazioni a firma del Dott. Geol. Luca Bertino;
- considerato che la cartografia dei dissesti allegata al PRGC del Comune di Frabosa Sottana, adeguato al P.A.I. con Variante strutturale del 2010, non individua forme di dissesto nell'area d'intervento, come rappresentato anche nel Sistema Informativo dei Fenomeni Franosi in Piemonte (SIFRAP), e che le opere in progetto non influiscono negativamente sull'equilibrio idrogeologico del versante;
- preso atto inoltre che tali opere non influenzano la dinamica dei fenomeni valanghivi che interessano alcuni settori d'intervento, come verificato dalle indagini condotte dal professionista, che hanno confermato il quadro delle informazioni sulle valanghe rappresentato nella documentazione allegata al PRGC vigente e di quelle rappresentate nel Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte.

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. For. Davide Sagnelli per la parte tecnica e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Luca Bertino per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Si raccomanda infine di verificare la corretta ubicazione che ne garantisca l'integrità, dei pozzetti di allacciamento e quindi delle "lance" o delle "ventole" per la produzione della neve nei tratti in cui la linea dell'impianto attraversa areali soggetti a fenomeni valanghivi, in particolare lungo la pista da sci (cd. Lenea "Gavo") che attraversa il versante settentrionale del M. Punta Alpet.

A tale riguardo si rammenta altresì che la gestione del rischio valanghivo sulla pista da sci è di esclusiva competenza del gestore e del Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 2 del 26 Gennaio 2009, e viene attuata dal Direttore di pista, attraverso le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, con l'adozione dei necessari provvedimenti cautelari.

Si specifica infine che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti”.

La superficie coinvolta dall'intervento è dichiarata nell'elaborato “Definizione delle aree di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali di risulta – Computo delle superfici di scortico e dei volumi di scavo e di riporto” e viene stimata in complessivi m² 6.882,95 mentre il volume complessivo di scavi e riporti viene stimato in m³ 20. 827,35.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto al versamento di una cauzione e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4 lett. b) della medesima legge il soggetto autorizzato non è tenuto ad effettuare il rimboschimento.

L'autorizzazione è rilasciata, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D.L. 30/12/1923, n° 3267;
- legge regionale 09/08/1989, n° 45 s.m.i.;
- legge regionale 26/04/2000, n° 44 art. 63;
- legge regionale 08/07/2008, n° 23;
- legge regionale 10/02/2009, n° 4 s.m.i.;
- Circolare PGR n° 3 AMB del 10/09/2018;
- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;
- D.G.R. n° 1-2692 del 23/12/2015;
- legge regionale 26/01/2009 n° 2;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti di competenza, ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., il comune di Frabosa Sottana ad effettuare i lavori per il Potenziamento della rete di innevamento programmato nel sottobacino del Caudano in aree sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Frabosa Sottana (CN). L'intervento prevede lo scavo di una trincea per la posa di tubazioni per l'impianto d'innervamento programmato lungo alcune piste del comprensorio sciistico e nella realizzazione di un edificio che ospiterà la nuova stazione di pompaggio su una superficie dichiarata nell'elaborato “Definizione delle aree di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali di risulta – Computo delle superfici di scortico e dei volumi di

scavo e di riporto” stimata in complessivi m² 6.882,95 e volumi di scavi e riporti stimati in m³ 20.827,35 sui terreni individuati negli elaborati progettuali a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbacee così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
2. per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. al termine dei lavori si dovrà procedere all’esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
5. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella Relazione Geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
6. eventuali varianti ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
7. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
8. non si dovranno abbandonare anche temporaneamente materiali di risulta e residui legnosi e qualsiasi volumetria in genere in canali, impluvi, opere idrauliche e corsi d’acqua. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne a quelle d’intervento e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da settori potenzialmente instabili;
9. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall’azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell’immediato. Il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, opere idrauliche ecc). Il terreno di scavo eventualmente in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
10. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un’adeguata regimazione delle acque superficiali (di ruscellamento), tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
11. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l’instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
12. per favorire l’attecchimento delle piante sulle superfici oggetto d’intervento e recupero ambientale dovrà essere impedito il pascolo, anche con la posa di recinzioni o specifici sistemi dissuasori; l’efficienza delle opere di recupero ambientale dovranno essere verificate annualmente;
13. tutte le opere a verde dovranno essere oggetto di una manutenzione sia tramite irrigazioni periodiche che di soccorso sia tramite ulteriori semine nel caso in cui l’attecchimento non avesse raggiunto l’obiettivo progettuale;
14. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la

necessità;

15. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto, rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente provvedimento e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
16. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestale di Mondovì dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

I lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del provvedimento autorizzativi, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata da Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto al versamento di una cauzione e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4 lett. b) della medesima legge il soggetto autorizzato non è tenuto ad effettuare il rimboschimento.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere effettuate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017 in riferimento alla normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra Autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si raccomanda infine di verificare la corretta ubicazione che ne garantisca l'integrità, dei pozzetti di allacciamento e quindi delle “lance” o delle “ventole” per la produzione della neve nei tratti in cui la linea dell'impianto attraversa areali soggetti a fenomeni valanghivi, in particolare lungo la pista da sci (cd. Lenea “Gavo”) che attraversa il versante settentrionale del M. Punta Alpet.

A tale riguardo si rammenta altresì che la gestione del rischio valanghivo sulla pista da sci è di esclusiva competenza del gestore e del Direttore di pista, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 2 del 26 Gennaio 2009, e viene attuata dal Direttore di pista, attraverso le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, con l'adozione dei necessari provvedimenti cautelari.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione, il provvedimento potrà essere sospeso, revocato e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure sanzionatorie come previsto dalla normativa vigente.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi e delle opere, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente documento.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di

ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe